



COMUNE  
DI CERVIA

Proposta n. 353 del 08/07/2020

## ORDINANZA DEL SINDACO

N. **39** del **08/07/2020**

### OGGETTO:

**MISURE PER LA TUTELA DEL DECORO, VIVIBILITA', IGIENE AMBIENTALE, PUBBLICA SALUTE E INCOLUMITA' . ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI FUMO E ABBANDONO DI RIFIUTI PRODOTTI DAL FUMO IN SPAZI PUBBLICI COMUNALI.**

#### Premesso che:

- la tutela della salute pubblica è funzione fondamentale e imprescindibile per le istituzioni sia nazionali sia territoriali;
- il fumo da tabacco è tra i più gravi problemi di salute pubblica al mondo rappresentando una delle principali cause di morte e disabilità della popolazione;
- il fumo passivo è un fattore nocivo per la salute ed i bambini costituiscono un terzo dei fumatori passivi;
- il Regolamento comunale del Verde Pubblico e privato del Comune di Cervia vieta il fumo nelle pinete e sentieri pinetali compresa la Pineta di Pinarella;
- il Regolamento d'uso della Pineta di Cervia vieta il fumo nell'area boscata durante tutto l'anno;
- da controlli effettuati sul territorio comunale è emerso che nei parchi pubblici, soprattutto in prossimità di aree attrezzate per i giochi dei bambini, nelle aree sportive, di sgambamento cani, nelle aree antistanti i plessi scolastici, alle fermate degli autobus ed in spiaggia, è uso frequente degli adulti fumare anche in presenza di minori, determinando un danno da fumo passivo e un cattivo esempio per i minori stessi;
- nell'ottica del perseguimento di una città sostenibile e, quindi più vivibile e pulita, a misura di tutti gli abitanti indistintamente, ma con particolare attenzione alle fasce protette, deboli o svantaggiate, il Comune di Cervia è impegnato nella promozione di comportamenti responsabili e consapevoli, orientati al bene pubblico della salute, anche in materia ambientale e igienica;
- nel solco tracciato dalla normativa vigente, volta ad un crescente impegno contro il fumo passivo, fra le politiche necessarie a favorire le scelte salutari e rendere meno facili le scelte nocive, è compresa ogni iniziativa utile per scoraggiare il più possibile il fenomeno del fumo;

#### Rilevato che:

- parallelamente alle esigenze di tutela della salute, intenzione di questa Amministrazione è contrastare la cattiva abitudine di gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle acque che, oltre all'inquinamento ambientale, provoca il deturpamento diffuso del decoro urbano e naturale; - sul tema la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, ha integrato e modificato alcune delle disposizioni contenute nel Testo Unico Ambiente, di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare

quelle in materia di divieto di abbandono di rifiuti da prodotti da fumo – ai sensi dell'art. 232 bis (“Rifiuti da prodotto da fumo”), con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie; - i rifiuti derivanti dal fumo di sigarette costituiscono materiale non biodegradabile e contengono un grande quantitativo di componenti nocive per l'ambiente quali: nicotina, polonio 210, composti volatili tossici, catrame, idrocarburi policiclici, acetato di cellulosa ed altri;

- la legge 3/2003 modificata dal Dlgs 6/2016 estende i divieti di fumo nelle aree frequentate dai minori quali edifici, cortili e giardini scolastici;

- la Corte Costituzionale con le sentenze n. 202/91 e 399/96 ha determinato che, ove si profili un contrasto tra il diritto di tutela della salute, ed in particolare quella dei minori, costituzionalmente protetto ed i liberi comportamenti, che non hanno diretta copertura costituzionale, deve darsi preferenza al primo;

- La Corte ha affermato anche la specifica necessità di apprestare una più incisiva tutela della salute dai danni cagionati dal fumo passivo;

- diversi comuni del centro nord Italia hanno esteso di recente il divieto di fumo negli spazi pubblici e aperti al pubblico e in spiaggia;

**Attesa** la volontà dell'Amministrazione comunale di assicurare una fruizione del territorio consapevole e decorosa, in grado di garantire condizioni di sicurezza ai residenti e ai numerosi turisti che frequentano la riviera durante la stagione estiva;

**Visti** gli artt. 191 e 192 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 che detta “Norme in materia ambientale”;

**Visto** l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni;

**Visto** l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

**Visto** l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

## ORDINA

a far tempo dal giorno **lunedì 13 luglio 2020** Il **divieto assoluto di fumo** nei seguenti spazi pubblici comunali:

- parchi attrezzati con giochi per bambini,
- aree sportive;
- aree di sgambamento cani;
- aree antistanti i plessi scolastici;
- fermate degli autobus;
- nel tratto di arenile definito come battigia, ovvero la fascia di spiaggia ampia 5 metri dalla linea di marea, destinata esclusivamente al libero transito e nella zona di mare antistante la costa per una profondità di 300 metri. Nelle restanti zone della spiaggia, essendo comunque vietato l'abbandono di rifiuti, sarà necessario munirsi di idoneo contenitore utile per la raccolta di mozziconi o altri rifiuti di prodotti da fumo.

Il presente **Provvedimento** è teso inoltre a contrastare in particolare l'abbandono indiscriminato dei mozziconi di sigaretta sulle pubbliche vie, sui marciapiedi, nei parchi, nei giardini pubblici nelle piazze di tutto il territorio comunale.

## EVIDENZIA

- che le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie, da euro 60 a euro 300 così come definite dall'art. 255 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006;

### **DISPONE**

- che il presente provvedimento, dopo la sua pubblicazione, venga trasmesso alla Prefettura, alla Questura, ai Comandi di Polizia Locale competenti per territorio, alla Polizia di Statale, all'Arma dei Carabinieri ed a chiunque altro spetti di farlo osservare.

### **INFORMA**

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni. .

**Il Sindaco**

*(doc.to firmato digitalmente)*